



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI BIELLA

IL DIRIGENTE

- VISTO il D.Lgs 16.04.1994, n. 297;
- VISTO il D.Lgs 30.03.2001, n. 165;
- VISTO il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto in data 08.04.2016;
- VISTO in particolare l'art. 7 del citato contratto collettivo ai sensi del quale, nella procedura di assegnazione della sede di titolarità al personale docente DOS, viene indicato il criterio della conferma della sede di servizio occupata nell'a.s. 2015/2016;
- VISTA l'O.M. n. 241 del 08.04.2016, in particolare l'art. 3, comma 4°;
- VISTA la nota prot. 1380 del 01/06/2016 con la quale questo Ufficio, nel pubblicare l'elenco dei docenti confermati in titolarità sulla sede di servizio già assegnata a.s. 2015/2016, non confermava la docente Lucia Azzolina sull'ITI Q. Sella – sede richiesta ai sensi dell'art. 7 citato – e riammetteva in termini la stessa per la presentazione della domanda di mobilità;
- CONSIDERATO che la riammissione in termini, come comunicato con la citata nota, veniva disposta in quanto la docente Azzolina, pur assegnataria come tutti i docenti ex DOS sull'a.s. 2015/2016 di una sede di utilizzazione, sul medesimo anno scolastico non aveva prestato servizio presso la sede di utilizzazione e richiesta ai sensi dell'art. 7, ossia presso l'ITI Q. Sella di Biella;
- VISTA la domanda di mobilità, acquisita dall'ITI Q. Sella, in data 07/06/2016 prot. 3281-3.1.A, con la quale la docente Azzolina, in esecuzione della nota citata, presentava domanda di partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria di mobilità per l'assegnazione di sede in ambito provinciale e richiedeva l'ITI Q. Sella e, in subordine il Liceo Classico G. & Q. Sella;
- VISTO il provvedimento prot. n. 1754 del 04/07/2016, con il quale questo Ufficio pubblicava i bollettini dei trasferimenti per la scuola secondaria di secondo grado, dal quale risultava il trasferimento d'ufficio della docente Azzolina presso il Liceo Scientifico del Cossatese e Valle Strona con completamento presso l'ITC Motta;
- CONSIDERATO che dopo la pubblicazione dei movimenti, questo Ufficio riscontrava che, nel contesto della procedura di cui all'art. 7 CCNI, in sede di rilevazione dei docenti DOS effettivamente presenti sulla sede di servizio assegnata in utilizzazione per l'a.s. 2015/2016, era stata omessa la verifica della causa giustificativa dell'assenza dalla sede di servizio della docente Azzolina e della sua eventuale rilevanza ai fini della partecipazione alla procedura citata;
- VISTA la nota prot. 1835 del 08/07/2016 con la quale l'Ambito Territoriale di Biella avviava d'ufficio procedimento per il controllo sulle operazioni di assegnazione della sede ai docenti titolari sulla DOS ex art. 7 CCNI, dandone contestuale comunicazione ai docenti interessati, al fine di verificare la sussistenza o meno del diritto della docente Azzolina ad ottenere in titolarità l'ITI Q. Sella di Biella, quale sede di formale utilizzazione, pur in assenza dell'effettivo servizio sulla sede medesima;





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI BIELLA

- APPURATO che la docente Lucia Azzolina, sull'a.s. 2015/2016, non ha prestato servizio sull'ITI Q. Sella, sede di formale utilizzazione secondo quanto previsto dal provvedimento prot. 1921 del 24/08/2015 di questo Ufficio, per essere la docente in aspettativa non retribuita, in forza di prerogativa sindacale accordatale con nota MIUR – Ufficio di Gabinetto – prot. 18704 del 06/07/2015;
- VISTO il reclamo della docente Azzolina – prot. 1836 del 08/07/2016 – acquisito al procedimento avviato d'ufficio con la citata nota;
- CONSIDERATO che le osservazioni contenute nel citato reclamo, ancorché formulate a seguito della pubblicazione dei trasferimenti e apparentemente collegate – dal punto di vista procedurale – con le operazioni di mobilità ordinaria di cui al CCNI citato, si pongono in contestazione della procedura straordinaria di assegnazione della sede di titolarità di cui all'art. 7 del contratto medesimo, portata a termine, con pubblicità legale sul sito istituzionale dell'Ambito Territoriale di Bella, con la nota prot. 1380 del 01/06/2016;
- CONSIDERATO altresì che la citata nota, nell'ottica della assoluta trasparenza dell'agire amministrativo ai sensi della Legge 241/1990, esponeva le ragioni dell'esclusione della docente dalla procedura ex art. 7 comunicando le seguenti motivazioni *“pur avendo presentato domanda di conferma della sede, nell'a.s. 2015/2016 non ha(nno) prestato servizio sulle istituzioni scolastiche richieste”*,
- CONSIDERATO ulteriormente che la docente Azzolina, in accoglimento della riammissioni in termini di cui alla nota 1380 per la presentazione dell'ordinaria domanda di mobilità motivata, presentava regolare domanda di mobilità, senza portare all'attenzione dell'amministrazione, nei tempi di cui all'art. 17 del CCNI, eventuali ragioni ostative all'adozione di un provvedimento di esclusione dalla procedura di cui all'art. 7;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 17 del CCNI, i reclami *“avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall'autorità/ufficio territorialmente competente, nonché avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza”* devono essere presentati entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto;
- RISCONTRATA la tardività del reclamo della docente Azzolina, in quanto pervenuto ad oltre un mese di distanza dall'adozione dell'atto assunto come lesivo;
- CONSIDERATA conseguentemente l'impossibilità di valutare le ragioni addotte ed il merito del reclamo medesimo, per essere lo stesso intempestivo e contrario ai canoni di correttezza e buona fede che devono caratterizzare, ciascuno per la parte di propria competenza, la gestione del rapporto di impiego contrattualizzato;
- VISTO l'art. 5, comma 3° del CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché della altre prerogative sindacali che, riferisce al solo distacco l'equiparazione *“a tutti gli effetti al servizio prestato nell'amministrazione anche ai fini della mobilità [...]”*;





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI BIELLA

- CONSIDERATO che il punto 5) delle note comuni alle Tabelle di valutazione delle domande di mobilità annesse al CCNI sulla mobilità del personale docente educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017, con disposizione di maggior favore, riconosce il punteggio della continuità "[...] *anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per [...] **aspettative sindacali ancorché non retribuite** [...]*";
- RISCONTRATA la *ratio* sottesa alla procedura straordinaria ex art. 7 CCNI citato di assegnazione della sede in titolarità ai docenti ex DOS nella necessità di garantire la continuità didattica ed educativa sugli alunni portatori di handicap;
- RISCONTRATO che non sussistono ragioni di natura sistematica che consentano di escludere nella gestione del procedimento di assegnazione sede di cui all'art. 7 CCNI, nonostante la *ratio* di cui al passaggio precedente e la sua copertura costituzionale, l'equiparazione del periodo di aspettativa non retribuita per prerogativa sindacale al servizio effettivamente prestato, per essere tale equiparazione, oltre che prevista da disposizioni speciali, garantita anch'essa da copertura costituzionale;
- VISTO l'art. 21^{nonies} L. 241/1990 in ordine all'esercizio in autotutela da parte dell'amministrazione di poteri di annullamento d'ufficio;
- VALUTATA la sussistenza di ragioni di interesse pubblico, ponderati gli interessi dei destinatari e dei controinteressati, e considerato altresì che i decreti prot. 1754 del 04/07/2016 e 1380 del 01/06/2016 produrranno efficacia a partire dal 1° settembre 2016, risultando quindi, la presente rettifica, disposta entro congrui termini;
- CONSIDERATO che il ritiro e la conseguente parziale rettifica del provvedimento prot. n. 1754, per le ragioni di cui al presente decreto, può unicamente porsi quale effetto del ritiro e della rettifica del provvedimento n. 1380 del 01/06/2016, con il quale questo Ufficio ha concluso il procedimento di cui all'art. 7 CCNI di conferma in titolarità delle sedi di servizio sull'a.s. 2015/2016;
- RITENUTO di dover assegnare alla docente Lucia Azzolina, nel contesto del procedimento di cui all'art. 7 CCNI, un posto in titolarità sull'ITI Q. Sella;
- CONSIDERATO che la rettifica di cui al punto precedente comporta, ai fini della successiva mobilità provinciale, la presenza di un solo posto vacante sull'ITI Q. Sella, in luogo dei due originariamente presenti nel prospetto allegato al provvedimento n. 1380;
- VISTI i trasferimenti sull'ITI Q. Sella, disposti con il provvedimento n. 1754 – oggetto di parziale ritiro e rettifica – in favore dei docenti Maurizio Morini con punti 106 e Daniele Costantino con punti 88;
- CONSIDERATO che, in applicazione del criterio del maggior punteggio, l'unico posto vacante presente sull'ITI Q. Sella di Biella, deve essere assegnato al docente Maurizio Morini con punti 106;



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI BIELLA

VISTA la domanda del docente Daniele Costantino, il quale, tra le sedi espresse, indicava come seconda preferenza, l'IPSCT Sella, assegnata d'ufficio, ai sensi del provvedimento n. 1754, alla docente Catia Cianculli;

CONSIDERATO che detta sede deve essere assegnata al prof. Daniele Costantino con punti 88;

CONSIDERATO che l'assegnazione della docente Azzolina sull'ITI Q. Sella, in forza della rettifica al provvedimento n. 1380, comporta la vacanza e successiva disponibilità della cattedra sul Liceo Scientifico del Cossatese e Valle Strona con completamento all'ITC Motta;

VISTA la domanda della docente Catia Cianculli che, con punti 6, chiede come sedi di trasferimento esclusivamente istituti scolastici siti nella città di Biella;

VISTI i posti residuati dopo i trasferimenti a domanda presenti esclusivamente sull'IPSAR Zegna di Trivero, sull'IPSAR Zegna di Cavaglià e sul Liceo Scientifico del Cossatese e Valle Strona;

VISTO il CCNI che, all'art. 2 per i trasferimenti d'ufficio, dispone che venga assegnata *"d'ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale, per una delle tipologie di posto richieste nella domanda, seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza espressa"*;

VALUTATO di dover assegnare d'ufficio alla docente Catia Cianculli il posto presente sul Liceo Scientifico del Cossatese e Valle Strona con completamento presso l'ITC Motta;

Tutto ciò premesso

DISPONE

Art. 1 il prospetto allegato al provvedimento n. 1380 del 01/06/2016 è rettificato parzialmente, per l'istituto ITI Q. Sella, nel seguente modo

- Docenti assegnati ex art. 7 CCNI: Fumero Federico (p. 226), Garella Maria Grazia (p. 169); Valsecchi Barbara (p. 166); Zago Dorian (p. 164); Solei Silvia (p. 148); Lazzerini Cristina (p. 117), Pagani Benedetta (p. 109); Ruvolo Davide (p. 101); Ragone Clementina (p. 81); Giovannetti Barbara (p. 68); Faseli Giuseppe (p. 60); Azzolina Lucia (p. 47); Caronia Loredana (p. 40), Mangano Carmine (p. 26), Cierciello Raffaella (p. 24), Esposito Alessandra (p. 9), Cucinotta Massimo (p. 5);
- Sedi vacanti al termine dell'assegnazione di cui all'art. 7 CCNI: 1 posto;

Art. 2 sono ritirati i seguenti trasferimenti disposti con provvedimento n. 1754 del 04/07/2016:

AZZOLINA LUCIA

DA BIIS000DI1 – DOTAZIONE ORGANICA DI SOSTEGNO

A BIPS00401B – DEL COSSATESE E VALLE STRONA (LS) (COSSATO)

SEZIONE ASSOCIATA DI COSSATO

CON COMPLETAMENTI

PROVENIENTE DA POSTO DI SOSTEGNO

PRECEDENZA: TRASFERIMENTO D'UFFICIO (TIT. SENZA SEDE)

*



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI BIELLA

COSTANTINO DANIELE
DA BISS000DI1 – DOTAZIONE ORGANICA DI SOSTEGNO
A BITF01000Q – Q. SELLA – ITI (BIELLA)
PROVENIENTE DA POSTI DI SOSTEGNO

*

CIANCIULLI CATIA
DA BISS00DI1 – DOTAZIONE ORGANICA DI SOSTEGNO
A BIRC00601G – P. SELLA – IST. PROF.LE SOCIO SANITARIO (MOSSO)
SEZIONE ASSOCIATA DI BIELLA
PROVENIENTE DA POSTI DI SOSTEGNO
PRECEDENZA: TRASF. D'UFFICIO (TIT. SENZA SEDE)

Art. 3 con efficacia dal 1° settembre 2016 sono disposti i seguenti trasferimenti ad integrazione di quanto già disposto con provvedimento n. 1754 del 04/07/2016:

COSTANTINO DANIELE
DA BISS00DI1 – DOTAZIONE ORGANICA DI SOSTEGNO
A BIRC00601G – P. SELLA – IST. PROF.LE SOCIO SANITARIO (MOSSO)
SEZIONE ASSOCIATA DI BIELLA
PROVENIENTE DA POSTI DI SOSTEGNO

*

CIANCIULLI CATIA
DA BIIS000DI1 – DOTAZIONE ORGANICA DI SOSTEGNO
A BIPS00401B – DEL COSSATESE E VALLE STRONA (LS) (COSSATO)
SEZIONE ASSOCIATA DI COSSATO
CON COMPLETAMENTI
PROVENIENTE DA POSTO DI SOSTEGNO
PRECEDENZA: TRASFERIMENTO D'UFFICIO (TIT. SENZA SEDE)

Art. 4 contro il presente provvedimento, il personale interessato potrà ricorrere secondo quanto disposto dall'art. 17 del C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/17, da intendersi qui integralmente richiamato.

IL DIRIGENTE
Marco Zanotti

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'articolo 3, comma 2 Decreto legislativo
39/1993

